



Il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, attraverso la procedura di ricongiungimento familiare, di essere raggiunto in Italia dai suoi parenti più stretti, al fine di riunire la sua famiglia.

L'art. 28 del D.Lgs. 286/98 (Testo Unico sull'Immigrazione) riconosce il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare agli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno con durata non inferiore ad un anno rilasciato per lavoro subordinato o autonomo (per asilo, per studio, per motivi religiosi o familiari).

ELENCO DOCUMENTI

Originale e fotocopia dei seguenti documenti del dichiarante:

- permesso di soggiorno
- carta d'identità
- codice fiscale
- passaporto
- passaporto del congiunto (non presente sul territorio nazionale)
- modulo S1 per i minorenni
- idoneità alloggiativa
- contratto d'affitto o di comodato d'uso o di atto di compravendita
- stato di famiglia
- copia del documento del proprietario di casa
- modulo S2 (alloggiativa)
- cud o 730
- unificato lav/ denuncia rapporto INPS
- ultime 3 buste paga/ bollettino Inps
- modulo s3 (datore di lavoro)
- copia carta d'identità del datore di lavoro
- marca da bollo di 16 euro

CHI PUO' RICHIEDERLO

Lo straniero che chiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità di (art. 29, comma 3 del Testo Unico):

- Un alloggio conforme ai requisiti e l'idoneità abitativa;
- Un reddito minimo annuo seguendo i parametri prestabiliti dalla legge;
- Una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultra sessantacinquenne, ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

PER CHI RICHIEDERLO

Lo straniero può richiedere il congiungimento familiare per:

- Coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- Figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il proprio consenso. Sono equiparati ai figli i minori adottati, affidati o sottoposti a tutela;
- Figli maggiorenni a carico
- Genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.